



08873.15

ESISTENZA ESISTENZA ESISTENZA ESISTENZA ESISTENZA ESISTENZA ESISTENZA ESISTENZA ESISTENZA ESISTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 426/2012

Cron. 8873

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 11/12/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 426-2012 proposto da:

[Redacted box]

in

persona del legale rappresentante pro tempore,  
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 385,  
 presso lo studio dell'avvocato ANDREA SITZIA,  
 rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MARIO  
 LABATE, giusta delega in atti;

2014

3996

- **ricorrente** -

**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
 C.F. 80078750587, EQUITALIA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI

S.P.A., ora EQUITALIA SUD S.P.A.;

**- intime -**

Nonché da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e  
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale  
mandatario della

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA  
CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale  
dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati  
MARITATO LELIO, D'ALOSIO CARLA, SGROI ANTONINO, giusta  
delega in atti;

**- controricorrenti e ricorrenti incidentali -**

**contro**


**- intime -**

avverso la sentenza n. 1546/2010 della CORTE D'APPELLO  
di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/11/2010 r.g.n.  
140/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. IRENE  
TRICOMI;

udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso principale, accoglimento del  
ricorso incidentale.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1546 del 2010, decidendo sull'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti della società  avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2539/03, nonché sul reciproco appello incidentale e sull'appello riunito proposto dalla suddetta società avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 842/06, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di  così provvedeva:

rigettava l'appello dell'INPS;

in parziale accoglimento dell'appello incidentale della società rideterminava le spese di lite, liquidate nella sentenza n. 2539/03, in 1.900,23 euro per diritti e 2.900,00 euro per onorari, oltre iva, cpa e spese generali;

in parziale accoglimento dell'appello principale della società e in riforma della sentenza n. 842/06, annullava la cartella esattoriale n. 094220030040634014, condannando tuttavia la società a versare all'INPS 70.762,87 euro per assegni nucleo familiare e 1.193,02 euro per DM/10 insoluti mesi ottobre e novembre 1999, e dichiarando altresì che l'INPS aveva diritto anche a riscuotere le poste illiquide costituite dal recupero delle agevolazioni godute dai dipendenti  descritte a pag. 8 del verbale di accertamento del 28 aprile 2000, delle differenze di aliquota dal 14,6% al 14 % per sgravi oneri sociali dicembre 1994, descritte nel medesimo verbale pag. 8, e delle differenze sulla fiscalizzazione per contributi Tbc 1998 (da calcolare al solo 0,16%) e SSN luglio-ottobre 1995 (percentuale corretta 8,44%), gennaio-maggio 1996 (percentuale corretta 7,44%), e giugno-agosto 1996 (percentuale corretta 6,84%), somme tutte maggiorate di interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 a decorrere dalle singole scadenze. Confermava nel resto le impugnate sentenze.

2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la Coopmar società cooperativa nei confronti dell'INPS, della  e di Equitalia ETR, prospettando un motivo di ricorso.

3. Resiste l'INPS in proprio e per la  con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo. Equitalia è rimasta intimata.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi in quanto proposti avverso la medesima sentenza di appello.

2. Con il ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del dPR n. 797 del 1955, dell'art. 414 cpc, dell'art. 2967 cc.

Esponde la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato nel condannarla al pagamento nei confronti dell'INPS della somma di euro 70.762,87 per assegni nucleo familiare.

Tale statuizione sarebbe stata fondata su una pretesa inversione dell'onere della prova, fondata sulla asserzione che il pagamento ai dipendenti dell'assegno per il nucleo familiare configuri uno sgravio contributivo o una posta dedotta in compensazione dopo l'accertamento di un'evasione contributiva e non, come è avvenuto nel caso di specie, un ordinario conguaglio ex artt. 42 e 43 TU n. 797/55 sugli assegni familiari.

Il conguaglio opererebbe automaticamente e non sarebbe soggetto ad alcuna autorizzazione da parte dell'INPS. Intervenuta la compensazione, il recupero di eventuali assegni non dovuti poteva configurarsi solo nei confronti dei lavoratori e non del datore di lavoro.



3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

3.1. La Corte d'Appello ha statuito che il diritto al conguaglio, quale fatto parzialmente estintivo del debito contributivo, deve essere dimostrato dal datore di lavoro, e pertanto, *imputet sibi* [ ] di non aver tempestivamente dimostrato che i propri dipendenti avevano prestato il numero di giornate necessario, che la produzione all'INPS della necessaria documentazione era stata tempestiva, che erano stati tenuti presenti solo i familiari aventi diritto, che tutte le somme conguagliate erano state effettivamente erogate. Dunque, l'onere della prova spettava a [ ] che non aveva mai specificamente contestato le somme indicate nell'allegato 6 della produzione INPS in primo grado, in cui erano indicati gli importi indebitamente sgravati a tale titolo.

3.2. Occorre ricordare che ai sensi dell'art. 37, primo comma, del DPR n. 797 del 1955, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.

L'art. 43 del medesimo DPR stabilisce, al primo comma, richiamando quanto previsto dall'art. 42, che se l'ammontare dei contributi dovuti risulta superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, a versare l'eccedenza all'INPS, e al successivo terzo comma, che se l'ammontare degli assegni corrisposti risulta superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'INPS provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 19261 del 2013) che disposizioni normative regolatrici delle modalità di pagamento degli assegni familiari, ne prevedono l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell'INPS che sopporta l'onere definitivo della prestazione), e il diritto dello stesso datore ad operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'ente previdenziale.

La particolareggiata disciplina dettata al riguardo nel detto Testo unico obbliga, infatti, il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione (artt. 37 e 45 DPR n. 797 del 1955) nonché a comunicare all'INPS, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi cui si ha diritto e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni (art. 42). La procedura prevista dalla richiamata disciplina si completa (per quanto qui interessa) con la previsione (art. 43), alla quale si è fatto sopra riferimento, del diritto del datore di lavoro, ove l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, di versare all'INPS la sola eccedenza.

Per converso, ove l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore a quello dei contributi dovuti, il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell'eccedenza da parte dell'INPS.

L'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all'Istituto previdenziale, comporta l'obbligo dello stesso datore - in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del precitato d.P.R. n. 797 del 1955, art. 24 che, testualmente, stabilisce: "In caso di indebita

percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro”.

Al tempo stesso, il ricorso al detto meccanismo, determinando il versamento all'INPS della sola eccedenza tra l'importo degli assegni corrisposti e il complessivo maggiore ammontare dei contributi dovuti, comporta che il datore di lavoro è giustificatamente chiamato a contraddire in ordine alla pretesa avanzata dall'Istituto previdenziale per la restituzione dell'importo degli assegni indebitamente corrisposti (e, quindi, indebitamente detratto dalle somme dovute a titolo contributivo); nè, stante il difetto di una qualunque previsione normativa che disponga al riguardo, può configurarsi un onere per l'INPS di attendere l'avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro per pretendere giudiziariamente il pagamento.

3.3. Pertanto, deve trovare ingresso il recupero da parte dell'INPS dei contributi erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati, spettando al datore di lavoro provare l'assolvimento dell'obbligo contributivo sia pure con le modalità della normativa sopra richiamata.

3.4. Peraltro, nel punto 3.2 c, della sentenza di appello dedicato al conguaglio ANF, non vengono prospettate argomentazioni, atte ad integrare la *ratio decidendi*, con riguardo alla disciplina degli sgravi contributivi, richiamati a titolo meramente esemplificativo nel punto 3.2.

Alla luce delle considerazioni che precedono nessuna censura può muoversi alla statuizione impugnata, onde il ricorso va rigettato.

4. Deve essere esaminato il motivo del ricorso incidentale.

Con lo stesso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996, e dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. Vizio di motivazione.

Esponde il ricorrente incidentale che l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, pone a carico degli enti previdenziali l'obbligo di corrispondere gli interessi legali, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. Poiché, nel caso di specie, l'obbligazione contributiva grava sul datore di lavoro, la previsione dell'art. 16, comma 6, citato, non può trovare applicazione.

4.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

L'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, a cui fa riferimento la Corte d'Appello poiché disciplina la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, prevedendo la non cumulabilità d'interessi e rivalutazione monetaria, non può trovare applicazione nel caso di specie, ove è la società  debitrice dell'INPS.

Di conseguenza tale divieto non è applicabile e la rivalutazione monetaria è dovuta, ed è cumulabile con gli interessi, secondo le regole generali.

5. Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, vanno dichiarati dovuti sia gli interessi che la rivalutazione.

6. La Corte, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, tenuto conto della complessità dell'intero giudizio in cui si inseriscono le statuizioni impugnate e la peculiarità delle questioni venute in esame, compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

PQM


La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in ordine al ricorso incidentale e decidendo nel merito dichiara dovuti sia gli interessi sia la rivalutazione. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma l'11 dicembre 2014

Il Presidente  
Federico Roselli



Il Consigliere estensore  
Irene Tricomi



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
**Depositato in Cancelleria**



oggi, .....  
- 4 MAG. 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

